

## **Organizzazione e controlli interni antiriciclaggio: tre provvedimenti non perfettamente coordinati con il d.lg. 231/2001**

**di Maurizio Arena**, avvocato, curatore sito <http://www.reatisocietari.it/>  
<http://www.compliance-normativa.it/author/maurizio-arena>

Si riporta il testo dei tre provvedimenti in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ( ex art. 7 comma 2 del D.lgs. n. 231/2007), al fine di evidenziarne alcune imprecisioni meritevoli di emenda.

E' bene precisare che soltanto il primo, della Banca d'Italia, è già stato approvato e pubblicato, mentre gli altri due non sono ancora ufficiali (per quello della Consob la consultazione si è chiusa; quello dell'ISVAP è in consultazione fino al 31 marzo 2011).

### **1. BANCA D'ITALIA (10 marzo 2011, disposizioni in vigore dal 1° settembre 2011).**

**Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231**

*L'articolo 25-octies del d.lgs. n. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'articolo 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa medesima.*

*Al fine di attenuare tale rischio legale, le imprese possono dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie.*

*Per garantire l'efficienza e il buon funzionamento dei modelli, un ruolo cruciale è attribuito all'organismo di vigilanza. Questi, infatti, contribuisce in via preventiva alla definizione del modello, monitora nel continuo il rispetto delle procedure ivi previste e, nel caso in cui un reato sia comunque commesso, ne analizza le cause per individuare le misure correttive più idonee.*

*In base all'articolo 52 del d. lgs. n. 231/2007 l'organismo in parola, al pari dell'organo di controllo, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze. Le segnalazioni possono essere effettuate congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.*

*L'organismo riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali e può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'assolvimento dei propri compiti.*

### **Osservazioni**

Non appare corretto quanto affermato nel primo periodo, sotto un duplice profilo.

Innanzitutto l'art 25-*octies* non contiene alcun riferimento al finanziamento del terrorismo, il quale, piuttosto, è richiamato dall'art 25-*quater*, peraltro in maniera scarsamente tassativa, con rinvio all'art 2 della Convenzione di New York del 1999.

Tale ultima disposizione obbliga gli Stati contraenti a punire tutti gli atti con i quali un soggetto “*by any means, directly or indirectly, unlawfully and willfully, provides or collects funds with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used in full or in part*” al fine di : 1) compiere un atto che rappresenti un'offesa secondo la lista di Trattati indicati in allegato alla Convenzione; 2) compiere un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o non fare qualcosa.

Lo stesso dicasi per gli artt 648-*bis* e 648-*ter* c.p., i quali non fanno alcun riferimento al finanziamento del terrorismo.

La disposizione andrebbe così riformulata:

*L'articolo 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'articolo 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa medesima.*

Andrebbe poi aggiunto un riferimento all'art 25-*quater*

## **2. CONSOB (testo sottoposto a consultazione)**

**Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo delle società di revisione iscritte nell'Albo speciale previsto dall'art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e contemporaneamente iscritte nel Registro dei revisori contabili, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

### **3.2.3 Organismo di vigilanza di cui al d.lgs. n. 231/2001**

L'articolo 25-*octies* del d.lgs. n. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'articolo 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa stessa. Al fine di attenuare tale rischio legale, le imprese possono dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di reati della specie.

Per garantire l'efficienza e il buon funzionamento di tali modelli, un ruolo cruciale è attribuito ad un “*organismo di vigilanza*” dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 231/2001, l'organismo di vigilanza assolve i seguenti compiti:

- contribuisce in via preventiva alla definizione del modello organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui agli artt. 648-*bis* e 648-*ter* del Codice penale;
- vigila sul funzionamento dei modelli organizzativi previsti dal d.lgs. n. 231/2001 e sul rispetto delle procedure ivi previste;
- nel caso in cui un reato sia comunque commesso, ne analizza in via successiva le cause per individuare le misure correttive più idonee.

L'art. 52 del d.lgs. n. 231/2007 prevede che l'organismo di vigilanza sia tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel medesimo decreto e a effettuare le prescritte segnalazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organismo di vigilanza può accedere senza limitazioni a tutte le informazioni rilevanti e riceve flussi informativi dalle funzioni aziendali.

## Osservazioni

Esattamente in termini con quanto sopra scritto.

La disposizione andrebbe così riformulata:

*L'articolo 25-octies del d.lgs. n. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'articolo 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa medesima.*

Andrebbe poi aggiunto un riferimento all'art 25-quater

### 3. ISVAP (testo sottoposto a consultazione)

**Regolamento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.**

Art. 9

*(Organismo di vigilanza di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Nelle imprese che si sono dotate dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di attenuare il rischio di incorrere in responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi dalle persone indicate nell'articolo 5 del menzionato decreto legislativo n. 231/2001, tale organismo di vigilanza vigila sull'osservanza delle norme del decreto ed effettua le prescritte segnalazioni ai sensi dell'articolo 52 del medesimo decreto.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organismo accede senza limitazioni ad ogni informazione rilevante e riceve flussi informativi da tutte le funzioni aziendali.

## Osservazioni

In questa bozza la formulazione è alquanto differente: in particolare non viene menzionato l'art 25-*octies*.

Resta ferma l'osservazione sul contenuto degli artt 648-bis e 648-ter c.p., i quali non fanno alcun riferimento al finanziamento del terrorismo.

Infine il riferimento all'art 52 deve essere precisato: non "del medesimo decreto", ma "del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231".

La disposizione andrebbe riformulata in termini identici a quelli utilizzati nei provvedimenti in precedenza menzionati:

*L'articolo 25-octies del d.lgs. n. 231/2001 configura la responsabilità dell'impresa anche per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, ~~di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del Codice penale, commessi dai soggetti indicati dall'articolo 5 del decreto medesimo nell'interesse o a vantaggio dell'impresa medesima.~~*

Andrebbe poi aggiunto un riferimento all'art 25-quater

Infine si potrebbe raccordare il discorso sull'Organismo di vigilanza:

*1. Nelle imprese che si sono dotate dell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ~~al fine di attenuare il rischio di incorrere in responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 648 bis e 648 ter del codice penale, commessi dalle persone indicate nell'articolo 5 del menzionato decreto legislativo n. 231/2001,~~ tale organismo di vigilanza vigila sull'osservanza delle norme del decreto ed effettua le prescritte segnalazioni ai sensi dell'articolo 52 del **decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231.***

*2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organismo accede senza limitazioni ad ogni informazione rilevante e riceve flussi informativi da tutte le funzioni aziendali.*

**Maurizio Arena**

Versione online: <http://www.compliancenet.it/documenti/110328-maurizio-arena-osservazioni-regolamenti-su-25-octies.pdf>